



COMUNE DI CASALFIUMANESE

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

Piazza Armando Cavalli n° 15 - tel. 0542/666122-666223 - fax 0542/666251
e-mail: urp@comune.casalfiumanese.bo.it - pec: comune.casalfiumanese@cert.provincia.bo.it

1° Settore – Segreteria, affari generali ed istituzionali, servizi demografici, sanità, servizi sociali, servizi scolastici, sport

Atto monocratico n. 16 del 14/03/2020

OGGETTO: D.P.C.M. 8 MARZO 2020 RECANTE ULTERIORI MISURE PER IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE. DISPOSIZIONI PER GLI UFFICI COMUNALI.

IL SINDACO nella propria qualità di “Autorità sanitaria locale”

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 recante “*Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale*”;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, all'art.1 dispone che “1. *Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica*” e al comma 2 individua le misure che, tra le altre, possono essere adottate;

Atteso che:

- tra le misure volte al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, l'art. 4 del DPCM del 1° marzo 2020 prevede l'applicabilità della modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81, ad ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti, per la durata dello stato di emergenza di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020;

- il DPCM dell'8 marzo 2020 che individua ulteriori misure - con efficacia fino al 3 aprile pv, salve differenti indicazioni di cui alle singole previsioni - per il contrasto e contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 e, in particolare, l'art. 2 comma 1 che prevede che allo scopo di contrastare il diffondersi del virus COVID 19 sull'intero territorio nazionale si applica, inter alias, la misura della modalità di lavoro agile di cui agli artt. Da 18 a 23 L.n.81/2017 (lett. r) e che, qualora sia possibile, raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione delle ferie e del congedo ordinario (lett. s);

- giusto Atto di indirizzo del Sindaco a prot. 1125 del 06/03/2020, documenti aventi ad oggetto l'adozione di misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019;

Considerato che:

- alla luce delle ulteriori evoluzioni della gestione della situazione emergenziale a livello nazionale le misure adottate si rivelano insufficienti a contenere il rischio di contagio epidemiologico ed è necessario limitare il più possibile non solo l'accesso del pubblico agli uffici comunali ma anche la presenza dei dipendenti negli Uffici comunali;

- il DPCM dell'11/03/2020 all'art. 1 punto 6) prevede che: “*Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.*”

In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che: - sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; - siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva”.

Ritenuto pertanto di disporre:

1. in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1 punto 6 del suddetto DPCM Marzo 2020, lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del personale dipendente fatta eccezione delle attività di stato civile (limitatamente al raccoglimento delle registrazioni delle nascite e morti), servizi cimiteriali (trasporto, ricevimento e tumulazione, inumazione salme), attività degli operai a disposizione per distribuzione materiale, riparazioni e interventi



COMUNE DI CASALFIUMANESE

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

Piazza Armando Cavalli n° 15 - tel. 0542/666122-666223 - fax 0542/666251

e-mail: urp@comune.casalfiumanese.bo.it – pec: comune.casalfiumanese@cert.provincia.bo.it

urgenti e situazioni critiche sul territorio, assistenza alla popolazione, stabilendo che con riguardo all'Ufficio Protocollo è garantito lo smart working per il dipendente addetto all'acquisizione al protocollo della pec, laddove l'eventuale posta cartacea dovrà essere contenuta al minimo e verrà accettata dal dipendente presente a rotazione in ufficio;

2. che, a tutti i dipendenti, fatta eccezione per quelli preposti alle attività di cui al precedente punto 1 cui non si può applicare totalmente e/o soltanto parzialmente la misura del lavoro agile - in alternativa a detta misura ove la stessa non sia stabilmente attivabile per motivi tecnico – informatici o l'attivazione necessiti di tempi tecnici, e quindi per il tempo strettamente necessario a detta attivazione, si proceda a promuovere tutte le forme di flessibilità, la fruizione di ferie e di congedo ordinario al fine di ridurre al minimo la presenza in servizio e il rischio di contagio da COVID-19;

Visti:

- il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- la LEGGE 22 maggio 2017, n. 81 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato." ed in particolare gli articoli da 18 a 23;

- la circolare dell'INAIL del 2/11/2017 n.48 ad Oggetto "Lavoro agile. Legge 22 maggio 2017, n. 81, articoli 18-23.

Obbligo assicurativo e classificazione tariffaria, retribuzione imponibile, tutela assicurativa, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Istruzioni operative."

- il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

- il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53; - la legge 8 marzo 2000, n. 53, recante "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città";

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

- il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.", ed in particolare l'art. 25 sul principio di non discriminazione;

- il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro";

- l'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante "Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196", in materia di bilancio di genere;

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

- il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, recante "Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191";

- l'Accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191;

- la Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'Accordo quadro CES, UNICE E CEEP sul lavoro a tempo determinato e in particolare la clausola 4 riguardante il principio di non discriminazione;

- la Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 sulla creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all'equilibrio tra vita privata e vita professionale;

Richiamati:

- il DPCM del 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

- la direttiva n. 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante "Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 6 del 2020;

- la circolare n. 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa";

Evidenziato, dunque, che:



COMUNE DI CASALFIUMANESE

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

Piazza Armando Cavalli n° 15 - tel. 0542/666122-666223 - fax 0542/666251

e-mail: urp@comune.casalfiumanese.bo.it – pec: comune.casalfiumanese@cert.provincia.bo.it

- il Ministro per la Pubblica Amministrazione invita le amministrazioni pubbliche ad attivare modalità flessibili di svolgimento della prestazione a favore del personale dipendente, individuate quali modalità ordinarie di espletamento dell'attività lavorativa nell'ultimo DPCM dell'11/03/2020, al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa;

- è fatta espressa raccomandazione in particolare ai soggetti affetti da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione e sulla base dei più recenti provvedimenti alla popolazione intera di evitare di uscire dalla propria abitazione fuori dai casi di stretta necessità (motivate esigenze lavorative, stato necessità, salute) e di evitare comunque luoghi nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

- tra le misure di incentivazione previste nelle Linee di indirizzo e nella determinazione sopra citate è prevista la possibilità del ricorso al "lavoro agile" anche nei casi in cui il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, a fronte dell'indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell'amministrazione;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, al fine di contemperare l'esigenza di tutela della salute pubblica con quella del corretto svolgimento dell'attività amministrativa, di attivare, a favore del personale dipendente del Comune ulteriori misure concrete volte al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

Ritenuto, altresì:

- di disporre, anche in base all'attività di verifica svolta in modo congiunto con gli Uffici dell'Ente, l'apertura all'occorrenza e per l'espletamento di adempimenti indifferibili e improcrastinabili dei soli uffici comunali che espletano attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, meglio riassunte nell'allegato "1" alla presente, quale parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso e considerato;

DISPONE

1) la modalità ordinaria di servizio è quella resa previo smart working ai sensi dell'art. 1 punto 6 del DPCM dell'11/03/2020;

2) in base all'attività di verifica svolta in modo congiunto con gli Uffici dell'Ente, l'apertura all'occorrenza e per l'espletamento di adempimenti indifferibili e improcrastinabili dei soli uffici comunali che espletano attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, meglio riassunte nell'allegato "1" alla presente, quale parte integrante e sostanziale;

3) di provvedere, altresì, a disporre la limitazione di accesso del pubblico agli uffici comunali alle sole persone che, previo appuntamento telefonico, debbano recarsi presso l'ufficio comunale per adempimenti urgenti e improcrastinabili, dovendosi ritenere in questo momento obbligatorio il ricorso a modalità di comunicazione con la cittadinanza alternative, quali la corrispondenza a mezzo telefono, PEC, mail;

4) di dare mandato ai Responsabili di Settore di consentire l'accesso agli Uffici a coloro che abbiano concordato appuntamento previa intesa telefonica nel rispetto delle norme comportamentali dettate a livello nazionale, con particolare riguardo al rispetto della distanza interpersonale di un metro, fermo restando che ciascun Ufficio è stato dotato di materiale per la sanificazione;

5) di dare atto che il Segretario Comunale e i Responsabili di Settore dell'Ente – chiamati a valutare, ciascuno per quanto di competenza, le eventuali domande di accesso al "lavoro agile";

6) di dare, altresì, atto che il ricorso all'alternanza con rotazione al periodo ferie residue al lavoro agile ed agli altri istituti di flessibilità è limitato alla durata al periodo di emergenza nazionale e, dunque, fino al 25 marzo p.v., salve differenti indicazioni di cui alle singole previsioni - per il contrasto e contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

7) di rendere noto il contenuto del presente provvedimento alla intera cittadinanza a mezzo avviso pubblico da affiggere sul sito internet del Comune, all'ingresso della sede comunale;

8) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Prefettura UTG di Bologna ed alle Stazioni dei Carabinieri di Casalfiumanese.

Li, 14/03/2020

IL SINDACO

Beatrice Poli

(atto sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI CASALFIUMANESE

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

Piazza Armando Cavalli n° 15 - tel. 0542/666122-666223 - fax 0542/666251
e-mail: urp@comune.casalfiumanese.bo.it – pec: comune.casalfiumanese@cert.provincia.bo.it